



Polizza Multirischi Abitazione



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



AsSiHome
Polizza multirischi abitazione



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI

PRODOTTO "AsSiHome"

Il presente fascicolo informativo contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
- b) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI

PRODOTTO "ASSIHOME"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto all'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

(i dati sono aggiornati al 01.05.2016)

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo che appartiene al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.;
- sede legale e direzione generale: via Cassanese n. 224, Centro Direzionale "Milano Oltre" – Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (Mi) Italia;
- tel. 02/269621 – fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com; PEC: assimoco@legalmail.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all'Albo Imprese IVASS al n.1.00051 Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all'Albo IVASS n. 051.

1) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Patrimonio netto:	€	116.112.715,25
Capitale Sociale:	€	107.000.000,00
Riserve Patrimoniali:	€	-2.550.277,12
Indice di Solvibilità:		3,17

(tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato

A) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede la possibilità di stipulazione con tacito rinnovo.

In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell'Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità.

AVVERTENZA: Il contratto può essere disdetta dal Contraente inviando una raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, secondo quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni Generali. Nel caso in cui la disdetta non sia inviata entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.

2) Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

ASSIHOME è un prodotto multi rischi per la tutela del patrimonio familiare.

Coperture offerte	Rinvio alle condizioni che le regolano
Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni	Dall'Art. 36 all'Art. 48
Furto	Dall'Art. 49 all'Art. 53
Responsabilità civile	Dall'Art. 54 all'Art. 63
Assistenza	Dall'Art. 64 all'Art. 67

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Limitazioni ed esclusioni per Sezione	Rinvio alle condizioni che le regolano
Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni	Artt. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
Furto	Artt. 49, 50, 51, 52, 53
Responsabilità civile	Artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63
Assistenza	Art. 66

AVVERTENZA: Alcune delle garanzie prestate sono soggette a scoperti e limiti di indennizzo così come specificato nello specchietto riepilogativo e negli articoli di riferimento riportati nelle Condizioni di polizza.

Per una migliore comprensione illustriamo con degli esempi il significato:

SCOPERTO: la parte del danno riconosciuto, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa. Esempio:

- Valore assicurato:	€ 10.000,00
- Danno riconosciuto:	€ 5.000,00
- Scoperto:	10%
- Indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo	€ 4.500,00
in presenza di minimo scoperto (es. € 2.000,00)	€ 3.000,00

MASSIMALE/LIMITE DI RISARCIMENTO: l'importo massimo dovuto, in caso di sinistro indennizzabile, dalla Società. Esempio:

- Valore assicurato:	€ 10.000,00
- Limite di risarcimento per garanzia accessoria:	€ 5.000,00
- Danno riconosciuto:	€ 7.000,00
- Indennizzo liquidabile per sinistro collegato alla garanzia accessoria:	€ 5.000,00

Assicurazione parziale

L'assicurazione è prestata senza applicare la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 Codice Civile.

3) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, come indicato dall'Art. 1 delle Condizioni di polizza, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto agli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. È quindi di fondamentale importanza che il Contraente verifichi che i dati riportati nella scheda di polizza corrispondano a quanto dichiarato.

4) Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio vedi Artt. 2 e 3.

Un'ipotesi di circostanza rilevante, nell'ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione nella destinazione d'uso del fabbricato.

5) Premio

Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto.

È previsto un premio annuo minimo di contratto di **€ 80,00**, comprensivo di imposte.

È ammessa la rateazione semestrale senza interesse di frazionamento a condizione che il premio di rata, comprensivo di imposte, sia di almeno **€ 100,00**.

Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Bonifico, RID).

Polizza collegata a finanziamento

Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2015.

Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 35,44%

Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 66,80%

Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell'esercizio 2015, risulta:

Premio medio raccolto	€	48,10
Costi medi a carico del Contraente	€	17,05
Parte percepita dagli intermediari	€	11,39

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato - per trasferimento del finanziamento - o dell'Assicurato stesso - per estinzione del finanziamento.

AVVERTENZA: Non sono previsti sconti tecnici

6) Rivalse

A norma dell'Art. 1916 Codice Civile l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti verso i terzi responsabili. Relativamente alla Sezione Incendio e altri danni ai beni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno salvo il caso di dolo così come definito all'Art. 44 delle Condizioni di polizza.

7) Diritto di recesso

AVVERTENZA: È prevista la facoltà di recesso in caso di sinistro.

8) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell'Art. 2952 Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9) Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

10) Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. La tassazione prevista è del:

- 22,25% per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- 10,00% per la Sezione Assistenza.

In scheda di polizza è indicata la componente di premio facente riferimento a tali garanzie. Per informazioni di dettaglio rivolgersi al proprio consulente fiscale.

B) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**11) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

Tutti i sinistri che si verificano in relazione ai diversi rischi assicurati devono essere comunicati all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

Per gli aspetti di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di presentazione dei sinistri e delle procedure di valutazione degli stessi si rimanda a quanto espressamente indicato:

- dall'Articolo 17 all'Articolo 25 per tutte le Sezioni;
- dall'Articolo 26 all'Articolo 30 per quanto riguarda la sezione Incendio e altri danni ai beni;
- dall'Articolo 31 all'Articolo 33 per quanto riguarda la sezione Furto;
- dall'Articolo 34 all'Articolo 35 per quanto riguarda la sezione Responsabilità Civile;
- agli Articoli 65 e 66 per quanto riguarda la sezione Assistenza.

Per la garanzia Assistenza

AVVERTENZA: ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8).

12) Reclami

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioclamisinistri@assimoco.it.

Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami.

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:

- il numero di polizza o il numero di sinistro;
- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo; ivass@pec.ivass.it.

Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:

- il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Rientrano tra i sistemi alternativi:

Mediazione

Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (www.mediazione.giustizia.it). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.

13) Perizia contrattuale e Arbitrato

Il contratto prevede che le parti possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti e/o arbitri.

AVVERTENZA: Resta in ogni caso fermo il diritto della parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Allagamento:	presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
Alluvione:	vedi Inondazione.
Atti di terrorismo:	qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere, o anche solo minacciata, da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
Animali domestici:	cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile come previsto dalla normativa vigente.
Appartamento:	parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
Arredamento domestico:	<p>mobilio ed arredamento in genere per abitazione e per eventuale ufficio privato, comprese macchine ed attrezzature d'ufficio, cancelleria, archivi, documenti, tende e tendoni parasole, tutto quanto serve per uso domestico o personale, compresi: gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, denaro, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria nonché enti ed oggetti riguardanti l'abitazione e/o di uso privato posti nelle dipendenze e/o pertinenze.</p> <p>Sono comunque esclusi autoveicoli, motocicli e veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Qualora il fabbricato non sia assicurato si intendono comprese le opere di miglioria o abbellimento dei locali apportate al fabbricato dall'assicurato locatario od installate dallo stesso per la propria utilità.</p> <p>Sono compresi i depositi di carburante fino ad un limite di:</p> <p>a) 500 lt di gasolio;</p> <p>b) 200 lt di benzina;</p> <p>sempreché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrate o non, ubicati all'esterno del fabbricato assicurato o nelle dipendenze/pertinenze.</p>
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Certificato:	modulo di adesione alla convenzione.
Contraente:	persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
Contratto:	il certificato.
Convenzione:	polizza collettiva di tipo normativo stipulata tra la Società Assimoco e la Cassa Rurale o Banca di Credito Cooperativo a favore dei propri clienti correntisti.
Danni corporali:	morte o lesioni personali.

Danni materiali:	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Destinazione d'uso:	fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), comprensivo di eventuale ufficio privato: a) destinato ad uso dimora abituale e/o saltuaria; b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato; anche se in attesa di destinazione definitiva in quanto in corso di costruzione/ristrutturazione o vuoto e/o inoccupato, ma non abbandonato.
Dimora abituale:	abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno.
Dimora saltuaria:	abitazione ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) dimorano saltuariamente.
Dipendenze e/o pertinenze:	locali, anche se posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato o, se non adiacenti, al servizio dello stesso quali a titolo esemplificativo e non limitativo: box, garage, cantine, soffitte, centrale termica, depositi per attrezzi, ecc..
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
Fabbricato:	l'intera costruzione edile compresi: fissi ed infissi; opere di fondazione o interrato; ascensori e montacarichi; impianti fissi elettrici ed elettronici; impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, impianti di energia rinnovabile, impianti di prevenzione e allarme, citofoni e videocitofoni; affreschi e statue non aventi valore artistico; antenne e parabole; tappezzerie, tinteggiature, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; serbatoi o cisterne per stoccaggio del combustibile al servizio degli impianti del fabbricato; il collettore, impianto per mezzo del quale viene distribuito calore nel fabbricato; recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta; box o dipendenze, pertinenze; piscine; campi e attrezzature sportive e da gioco; ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa.
Fabbricato in corso di costruzione/ristrutturazione:	fabbricato in corso di costruzione o in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del fabbricato stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all'interno del fabbricato, lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione.
Familiari:	il coniuge o convivente more uxorio dell'Assicurato/Contraente; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell'Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affidamento, nonché i figli dell'Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Familiare assicurato.


Fenomeno elettrico:	sono manifestazioni di fenomeno elettrico: <ul style="list-style-type: none"> - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; - sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Franchigia:	la parte del danno, espressa in cifra fissa sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto:	sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Impianti energia rinnovabile:	<u>Impianti fotovoltaici</u> : sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. <u>Impianti solari termici</u> : impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore assorbito dal sole viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
Implosione:	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
Incendio:	combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.
Inondazione/Alluvione:	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Intermediario:	la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'Articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.
Lastre:	vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi.

Polizza:	documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predefinita; tale forma non è soggetta all'applicazione della "regola proporzionale" di cui al disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale:	nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel semplice di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
Rischio:	la probabilità che si verifichi un sinistro.
Scasso:	forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni ovvero praticando una apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.
Scippo:	il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.
Scoperto:	la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro:	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	Assimoco S.p.A.
Somma assicurata:	l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.
Tetto:	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene, coibentazione).
Valore a nuovo:	<u>per il fabbricato</u> : il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area ; <u>per l'arredamento domestico</u> : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

Villa: abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa

Ernst Strackhaar
Amministratore Delegato
Assimoco S.p.A.


PRODOTTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

Assicura

AGENZIA

QUESTO PRODOTTO FA PARTE DEL CATALOGO PRODOTTI SICURO E PUÒ ESSERE COLLOCATO SOLTANTO PER IL TRAMITE DELLE BANCHE CHE COLLABORANO CON ASSICURA AGENZIA SRL.

Sicuro

La soluzione Assimoco per rendere più sicura la propria casa.

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 1 di 33

 **Assimoco**

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Direzionale "Milano Oltre" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.



CONDIZIONI DI POLIZZA
Mod. D841 CG 01 - Ed. 01/2016
Aggiornamento al Maggio 2016

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

A parziale deroga dell'Art. 1910 Codice Civile primo comma, la Società rinuncia al diritto di essere informata dell'esistenza di altre assicurazioni contratte per il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi del secondo comma dell'Art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Fabbricati in comproprietà o condominio

Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato l'assicurazione comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune ad essa relativa.

Art. 6 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere alla Società, all'Intermediario o al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. **Nel caso in cui il Contraente perda la qualifica di correntista della banca, il certificato di assicurazione rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente e con conseguente inoperatività delle singole garanzie di polizza.**

La Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo potrà disdire la convenzione mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 7 - Estinzione anticipata del mutuo

Per contratti collegati a finanziamenti, nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale il Contraente potrà richiedere l'estinzione anche della presente polizza. In tale ipotesi il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Si precisa che:

- in caso di pagamento tramite Bonifico l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione;
- in caso di pagamento effettuato tramite procedura RID, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, o dalla data di emissione della polizza stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 12 - Rinegoziazione del mutuo ex Art.3 DL 93/2008 e convenzione ABI/MEF

Nel caso il mutuo sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo la presente assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

Art. 13 - Portabilità del mutuo

Nel caso di portabilità del contratto di mutuo o di finanziamento il Contraente potrà richiedere alternativamente:

- a) la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con la Società che, ricorrendo tale evenienza, eseguirà le istruzioni impartite dal Contraente variando il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- b) l'estinzione della presente polizza: in tale ipotesi il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Art. 14 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 3 di 33

Art. 15 - Dolo e colpa grave

Sono esclusi i danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

È compreso il dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

La Società indennizza i danni se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI IN GENERALE

VALIDE PER TUTTI I SETTORI

Art. 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede alla liquidazione in forma specifica od al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 15.

Art. 20 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 Codice Civile.

Art. 21 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 22 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente o il Danneggiato ha adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 29, 32 e 34;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 26, 27 e 31;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 24 - comma 2, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 23 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato o il Danneggiato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene concordato:

- 1) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
- 2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 25 - Onorari Periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 24, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del 3° Perito, fermo quanto previsto dall'Art. 24. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al Perito od ai Periti anzidetti.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 (Sezione Incendio e ADB) e precisamente con il limite di indennizzo del 10% fino ad un massimo di € 4.000,00 e di Pag. 20 (Sezione Furto) e precisamente con il limite di indennizzo del 10% fino ad un massimo di € 2.500,00.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 26 - Forma dell'assicurazione - Valore a nuovo

L'assicurazione di cui alla Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri danni ai beni si intende prestata in base al "Valore a nuovo", intendendosi per tale:

- per i "fabbricati" la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area;**
- per "l'arredamento domestico", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.

La liquidazione avverrà secondo il principio del "valore a nuovo" esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del fabbricato o rimpiazzo delle cose assicurate; relativamente alla ricostruzione del fabbricato, la liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza al momento del sinistro.

Qualora ciò non avvenisse la Società liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del sinistro ai sensi dell'Art. 1908 Codice Civile. Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d'antiquariato.

Art. 27 - Clausola adeguamento tecnologico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 26, si conviene che sia compreso il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine della Sezione Incendio, Eventi naturali ed Altri Danni ai Beni. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, si prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

Art. 28 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire alla stessa tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 29 - Cosa fare in caso di sinistro da incendio, eventi naturali o altri danni.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Intermediario oppure alla Società **entro 10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile;
- 3) fare, **nei 5 giorni successivi**, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art. 30 - Anticipo in caso di sinistro

Di comune accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata **almeno 60 giorni dopo la data di denuncia**, la Società anticiperà un importo fino alla **concorrenza massima del 50%** di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai Periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile **non sia inferiore al 20% della somma assicurata** e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE FURTO

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 32 - Cosa fare in caso di sinistro (Furto)

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) darne avviso all'Intermediario oppure alla Società **entro il primo giorno lavorativo** da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
- 2) fornire alla Società, o all'Intermediario che ha rilasciato la polizza, **entro i 5 giorni successivi**, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 3) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- 4) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui ai punti 3 e 4 sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 5) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- 6) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

Art. 33 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 34 - Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società **entro 10 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).

Art. 35 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI**Art. 36 - Cosa comprende l'assicurazione**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) incendio;
- 2) fulmine;
- 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosioni;
- 4) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- 5) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
- 6) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata:

- 7) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 purché conseguenti agli eventi di cui ai punti da 1 a 6 del presente Articolo che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 8) i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;
- 9) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro **con il limite del 30% del danno;**
- 10) i danni materiali e diretti da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti e/o tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. Sono comprese, solo se assicurato il fabbricato ed il danno è indennizzabile a termine di polizza, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato, **con il limite di € 4.000,00.**
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura. Si intendono esclusi i danni a fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione, e relativo contenuto, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.
- 11) i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
 - macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato) **con esclusione degli impianti di energia rinnovabile (salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 47);**
 - apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies o destinati all'ufficio privato (se assicurato l'arredamento domestico);**Si intendono esclusi i danni a fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione e relativo contenuto, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.**
- 12) le spese per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'abitazione resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa **con il limite del 10% del danno con il massimo di € 4.000,00;**
- 13) il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati **con il limite di € 2.000,00;**

- 14) i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
- 15) sono comprese, solo se assicurato il fabbricato, le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, qualora l'azienda contattata non intervenga, e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, **con il limite di € 4.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

La Società indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al comma a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato e/o dell'area interessata dall'impianto.

Si intendono esclusi i danni a fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione, e relativo contenuto, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

- 16) il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito per rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato;
- 17) i danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto **durata continuativa non inferiore a 12 ore con il limite di € 500,00;**
- 18) le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione **con il limite di € 500,00;**
- 19) le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **per un periodo massimo di 3 mesi con il limite di € 4.000,00;**
- 20) nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa, con il limite di 3 mesi con il limite di € 4.000,00;**
- 21) qualora il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia risulti proprietario di un'autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con Assimoco Spa, la Società, nel solo caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, riconoscerà **a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 1.000,00 a condizione che:**
- l'autovettura, al momento del sinistro, fosse custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato e/o costituente pertinenza del fabbricato assicurato come indicato in polizza;
 - i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell'autovettura comprovata da idonea documentazione rilasciata dal PRA.

Nel caso in cui l'autovettura non fosse assicurata con Assimoco Spa, fermo quanto previsto nei precedenti punti, la Società riconoscerà **a titolo di indennizzo aggiuntivo la somma di € 500,00.**

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti e scoperti indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo di Pag. 17.

Art. 37 - Cosa non comprende l'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- 3) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 4) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici, salvo quanto previsto dall'Art. 38;
- 5) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 6) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione (fatto salvo quanto previsto al punto 20 dell'Art. 36), di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 8) alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia dell'Art. 36 comma 11;
- 9) causati dagli eventi di cui ai punti 10, 11 e 15 dell'Art. 36 quando il fabbricato sia in fase di costruzione o di ristrutturazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)

Art. 38 - Eventi atmosferici

(La presente estensione di garanzia si intende NON operante se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamenti, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- valanghe e/o slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b) subiti da:

- impianti di energia rinnovabile - salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 47;
- insegne, tende e tendoni parasole - salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 48;
- camini, antenne e consimili installazioni esterne - salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 48;
- enti all'aperto, salvo recinzioni e cancelli;
- tettoie, salvo quelle fisse ed integrate al fabbricato - salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 48;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) ad eccezione di quelli costruiti in aderenza con il fabbricato principale, baracche o casette in legno o plastica non dotate di fondamenta in cemento e quanto in essi contenuto - salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 48.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto riportato nello schema riepilogativo di Pag. 17.

Art. 39 - Sovraccarico neve – Gelo

a) Sovraccarico neve

(La presente estensione di garanzia si intende NON operante se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. **Si intendono esclusi i danni a fabbricati, e relativo contenuto, che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto. Sono inoltre esclusi i danni causati:**

- 1) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del fabbricato assicurato nonché dal

trascinamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di comignoli, tegole, grondaie, antenne TV;

- 2) **da valanghe e slavine;**
- 3) **da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- 4) **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, impianti di energia rinnovabile (salvo attivazione della Condizione Speciale di cui all'Art. 47), impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 e precisamente fino alla somma assicurata.

b) Gelo

(La presente estensione di garanzia si intende NON operante se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'abitazione e al suo contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa **purché l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 e precisamente fino ad € 4.000,00.

Art. 40 - Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali

(La presente estensione di garanzia si intende NON operante se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- 1) **traboccamento o rigurgito di fogne (con esclusione di quelle di competenza dell'amministrazione pubblica);** occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato;
- 2) **acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 e precisamente fino ad € 4.000,00.

Art. 41 - Lastre

(La presente estensione di garanzia si intende NON operante se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato del danno a lui derivato dalla rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e/o del contenuto assicurato dovuto a:

- 1) **cause accidentali o fatto di terzi;**
2. **onda sonora;**
3. **incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;**
4. **dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo;**

Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, sono escluse dall'assicurazione:

- a) **le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;**
- b) **le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;**
- c) **le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 e precisamente € 1.000,00 per lastra ed € 4.000,00 per sinistro.

Art. 42 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Relativamente ai danni causati da atti di terrorismo, sono esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto indicato nello schema riepilogativo di Pag. 17 e precisamente fino alla somma assicurata.

Art. 43 - Caratteristiche costruttive

Il Contraente dichiara che il fabbricato è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto, solai e armatura del tetto, comunque costruiti.

Art. 44 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, all'azione di rivalsa (Art. 1916 Codice Civile) verso:

- 1) le persone che in qualità di ospiti dell'Assicurato, siano presenti nella sua abitazione;
- 2) il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini dell'Assicurato;
- 3) gli assicurati con polizza AsSihome® in corso di validità con Sezioni Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni o Responsabilità Civile attivata, purché il Contraente o l'Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- 4) i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile medesimo.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se specificata la somma assicurata e il relativo premio)

Art. 45 - Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589, 1611, 1803 e 1807 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione ai locali tenuti in locazione e/o comodato dall'Assicurato.

Art. 46 - Danni a terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi tutte le persone conviventi con l'Assicurato.

Sono comunque considerati terzi, ai fini della presente garanzia, purché non conviventi con l'Assicurato, i figli, i

genitori, i parenti ed affini dello stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.

Art. 47 - Impianti di energia rinnovabile

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali e dalle esclusioni le garanzie di cui all'Art. 36 comma 11, Art. 38, Art. 39 lettera a), sono operanti anche per:

- a) impianti fotovoltaici della potenza massima di 6,0 Kwp di pertinenza del fabbricato assicurato con la presente sezione;
- b) impianti solari termici di pertinenza del fabbricato assicurato con la presente sezione. In caso di danni da grandine è previsto un **limite di indennizzo di € 1.500,00**.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato secondo quanto riportato nello schema riepilogativo di Pag. 17.

Art. 48 - Estensioni eventi atmosferici e Tubature interraste

(La presente estensione di garanzia si intende NON OPERANTE se il fabbricato è in corso di costruzione o di ristrutturazione a meno che tali lavori siano influenti ai fini della presente estensione di garanzia).

A) Tende e tendoni parasole

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 38, la Società rimborsa, **applicando il limite di risarcimento di Euro 750,00 per sinistro e anno assicurativo**, i danni alle tende e/o tendoni parasole a condizione che siano stabilmente installati al fabbricato assicurato.

B) Camini

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 38, la Società rimborsa, **applicando il limite di risarcimento di Euro 750,00 per sinistro e anno assicurativo**, i danni ai camini posti sul tetto dell'abitazione a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile del fabbricato assicurato.

C) Fabbricati, porticati, verande, tettoie e dehors aperti su più lati

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 38, la Società rimborsa, **applicando il limite di risarcimento di Euro 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo**:

- i danni a fabbricati di pertinenza anche aperti su più lati;
- i danni a porticati, verande, tettoie, dehors, anche aperti su più lati, costruiti in materiali incombustibili e combustibili con strutture portanti verticali ancorate al suolo.

D) Tubature interraste

A parziale deroga di quanto disposto all'Art. 36 - punto 10, la Società rimborsa, **applicando il limite di risarcimento di Euro 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo**, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interraste – inclusi i relativi raccordi – di pertinenza del fabbricato assicurato che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e le conseguenti spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, inclusa la demolizione ed il ripristino alla condizione originale della parte del fabbricato e/o della pavimentazione e/o del terreno interessate, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale al fabbricato stesso. **Restano esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stitlicidio.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO - SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo
25	Onorari periti	10% del danno con il massimo di € 4.000,00
36 - 9	Spese di demolizione e sgombero	30% del danno
36 - 10	Spesa ricerca guasti Danni da acqua condotta	€ 4.000,00 Somma assicurata
36 - 11	Fenomeno elettrico	Somma assicurata
36 - 12	Spese rimozione, ricollocamento, trasloco	10% del danno con il massimo di € 4.000,00
36 - 13	Furto fissi ed infissi	€ 2.000,00
36 - 15	Dispersione gas	€ 4.000,00 per sinistro e anno assicurativo
36 - 17	Prodotti alimentari in refrigerazione	€ 500,00
36 - 18	Rifacimento documenti	€ 500,00
36 - 19	Alloggio sostitutivo	€ 4.000,00 massimo 3 mesi
36 - 20	Perdita pigioni	€ 4.000,00 massimo 3 mesi
36 - 21	Incendio autovettura posta nella rimessa Incendio autovettura posta nella rimessa	€ 1.000,00 assicurata RC Auto con Assimoco € 500,00 non assicurata RC Auto con Assimoco
38	Eventi atmosferici	Somma assicurata
39 - a)	Sovraccarico neve	Somma assicurata
39 - b)	Gelo	€ 4.000,00
40	Rigurgito fogne	€ 4.000,00
41	Lastre	€ 1.000 per lastra e € 4.000,00 per sinistro
42	Terrorismo	Somma assicurata
42	Eventi sociopolitici	Somma assicurata
47 - b	Impianti energia rinnovabile	Massimo € 1.500,00 per i danni da grandine per impianti solari termici
48 - A	Eventi atmosferici - tende e tendoni parasole	€ 750,00 per sinistro e anno assicurativo
48 - B	Eventi atmosferici - camini	€ 750,00 per sinistro e anno assicurativo
48 - C	Eventi atmosferici - fabbricati, porticati, verande, tettoie e dehors aperti su più lati	€ 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo
48 - D	Tubature interrato	€ 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo

La presente sezione è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

SEZIONE FURTO

Art. 49 - Cosa comprende l'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) sono compresi in garanzia i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre (**esclusa in ogni caso la porta d'ingresso dell'abitazione**) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari; **i danni saranno risarciti con la detrazione del 15% dell'importo liquidabile come altresì indicato nello schema riepilogativo di Pag. 20.**

Sono compresi, nell'ambito della somma assicurata:

- e) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- f) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- g) la rapina e l'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- h) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme, le recinzioni ed i cancelli;
- i) il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del 3° Perito e ciò, complessivamente, **fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.500,00.**
Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al Perito od ai Periti anzidetti;
- j) le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre uguali od equivalenti per qualità, in seguito al verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione, **fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 250,00.**

Art. 50 - Cosa non comprende l'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Sempre operanti)

Art. 51 - Limiti di indennizzo

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo indicati nello schema riepilogativo di Pag. 20 e precisamente:

- a) per gioielli e preziosi carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, 40% della somma assicurata;
- b) per denaro, 10% della somma assicurata;
- c) per oggetti nelle dipendenze, 10% della somma assicurata.

Tali limiti di indennizzo non si applicano quando tali beni siano conservati in cassaforte.

Art. 52 - Scoperto per dimore saltuarie

Per le dimore saltuarie i danni saranno risarciti con la detrazione del 15% del danno liquidabile come altresì indicato nello schema riepilogativo di Pag. 20.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CONDIZIONE SPECIALE (Operante solo se specificata la somma assicurata e premio relativo)

Art. 53 - Scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio

La garanzia si estende fino alla concorrenza della somma indicata in polizza a questo titolo a:

- scippo;
- rapina;
- sottrazione in occasione di malore o infortunio,

di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano. **Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO - SEZIONE FURTO

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Scoperto
49 - d)	Furto con presenza di persone in casa		15% del danno liquidabile
49 - i)	Onorari dei periti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00	
49 - j)	Spese sostituzione/duplicazione chiavi	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00	
51 - a)	Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni;	40% della somma assicurata	
51 - b)	Per denaro	10% della somma assicurata	
51 - c)	Per oggetti nelle dipendenze	10% della somma assicurata	
52	Scoperto per dimora saltuaria	Somma assicurata solo dimora saltuaria	15% del danno liquidabile

La presente sezione è prestata senza applicazione di franchigie.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 54 - Cosa comprende l'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, inclusi i suoi Familiari, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi della vita privata, della vita di relazione ed in generale da tutte le attività del tempo libero (Garanzia RC Vita Privata), e/o in relazione alla proprietà dei fabbricati destinati a civile abitazione (Garanzia RC Fabbricati).

Art. 55 - Responsabilità civile vita privata

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, inclusi i suoi Familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e da tutte le attività del tempo libero. **A titolo esemplificativo e non limitativo si intende compresa in garanzia la responsabilità civile derivante e/o conseguente:**

- a) dalla conduzione del fabbricato o porzioni di fabbricato costituenti la dimora abituale e le dimore saltuarie dell'Assicurato comprese quelle prese in locazione (per intero o pro-quota) dai Familiari per motivi di studio;
- b) dalla proprietà e/o uso di arredamento domestico, di beni mobili, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore per il giardinaggio e per il bricolage, posti sia nella dimora abituale che nelle dimore saltuarie dell'Assicurato;
- c) da fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone;
- d) dalla temporanea custodia di minori da parte dell'Assicurato;
- e) dalla pratica di sports, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- f) dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticoltura, di campeggio;
- g) dalla proprietà e/o uso di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore **(ferma l'esclusione del controvalore dei modelli);**
- h) dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli, di carrozzine (anche a motore) e di veicoli a braccia per uso di invalidi;
- i) dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
- j) da fatto colposo in qualità di pedone;
- k) dalla responsabilità personale imputabile all'Assicurato quando presta attività di volontariato, **con esclusione della responsabilità derivante dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie come indicato all'Art. 58 lettera q;**
- l) da intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell'Assicurato di cibi, bevande e simili;
- m) dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), incluso l'uso e la conduzione di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale;
- n) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo, il tutto a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
- o) dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, senza motore ausiliario, di non oltre 6,50 metri di lunghezza; sono considerate terzi, limitatamente ai danni corporali, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone;

La garanzia comprende altresì i danni:

- p) provocati a terzi, trasportati e non trasportati, all'insaputa e contro la volontà dell'Assicurato, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell'Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- q) corporali provocati dall'Assicurato o dai suoi Familiari, per la responsabilità personale a loro derivante, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. **Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante.** Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall'Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
- r) arrecati a terzi nello svolgimento dello loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitters, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato;
- s) corporali (**escluse le malattie professionali**) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitters o alla pari - cui vengono affidati i figli minori comprese le rivalse di enti previdenziali (R.C.O.);
- t) subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti occasionali, **con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere;**
- u) provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- v) provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 6 mesi dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. **Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;**
- w) da fatto dei soggetti della cui condotta debba rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti;
- x) provocati da animali domestici (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti), cavalli ed altri animali da sella di proprietà dell'Assicurato per la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi.

La garanzia è inoltre operante per i danni:

- y) materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell'Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute, **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa**, compresi i danni:
 - cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato stesso a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, **ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;**
 - derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi;
- z) materiali derivanti dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'Assicurato oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili a cose di terzi, nonché, a parziale deroga dell'Art. 58 comma p) in qualità di locatario, al fabbricato in locazione, **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;**
- aa) da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**

Le suddette garanzie sono prestate nell'ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione degli scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di

risarcimento indicati nello schema riepilogativo di Pag. 26.

Art. 56 - Responsabilità civile proprietà di fabbricati/abitazione

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato inclusi i suoi Familiari, ai sensi di legge, per i danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario del fabbricato o porzione di fabbricato costituenti la dimora abituale e le dimore saltuarie dell'Assicurato.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi in garanzia i danni derivanti:

- a) da lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà, compresa la committenza;
- b) relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione, per la responsabilità civile in capo all'Assicurato nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/2008;
- c) oltre a quanto previsto alla definizione di Fabbricato, dalla proprietà di strade private, muri di sostegno, di orti, di giardini (ivi comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto);
- d) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, nonché dai marciapiedi o dalle aree di accesso all'abitazione;
- e) in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
 - degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie sempreché tutti di pertinenza del fabbricato; a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 58 - lettera n) sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**
 - di scarichi fognari, purché di pertinenza del fabbricato assicurato; **dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti: dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non pertinenti il fabbricato;** da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;**
- f) l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**

La garanzia è inoltre operante per i danni:

- g) da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa;**
- h) materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose (inclusi i fabbricati) di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari o dallo stesso detenute **con il limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa.**

Le suddette garanzie sono prestate nell'ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione degli scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento indicati nello schema riepilogativo di Pag. 26.

Art. 57 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato anche se non conviventi, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente;**
- b) **il convivente "more uxorio" e i relativi figli se conviventi, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati.**

Si precisa che limitatamente ai danni materiali da spargimento di liquidi, nonché da incendio, scoppio ed esplosione, i soggetti compresi della definizione di Familiari, purché non conviventi ed abitanti in abitazioni distinte da quella dell'Assicurato, sono considerati terzi ai fini delle presente polizza.

Art. 58 - Cosa non comprende l'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 23 di 33

- a) **causati da fatto doloso dell'Assicurato e dei suoi Familiari**; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
- b) **dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
- c) **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 56 - lettera f)**;
- d) **derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto**;
- e) **derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi**;
- f) **derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici**;
- g) **verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione**;
- h) **direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni**;
- i) **conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria**;
- j) **causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico**;
- k) **causati dalla pratica di paracadutismo e di sports aerei in genere**;
- l) **derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro**;
- m) **da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art. 55 - lettera y e all'Art. 56 - lettera h**;
- n) **da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo**;
- o) **derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore soggetti a RCA obbligatoria, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC**;
- p) **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 55 - lettera t), y) punto 2 e lettera z), fatti salvi i beni oggetto di contratto di locazione e comodato a favore dell'Assicurato**;
- q) **derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.**

Art. 59 - Estensione territoriale

La garanzia di cui all'Art. 55 vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.

Limitatamente ai territori di USA, Canada e Messico la garanzia è prestata per i danni corporali e materiali, **con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti di risarcimento indicati nello schema riepilogativo di Pag. 26 e precisamente fino al massimale indicato sul certificato.**

Nel caso in cui l'Assicurato trasferisca la sua residenza all'Estero, deve darne comunicazione all'Intermediario che gestisce il contratto il quale provvederà a modificarlo escludendo la garanzia di cui all'Art. 55; in tale ipotesi l'assicurato avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Art. 60 - Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

Art. 61 - Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera, a tutela del patrimonio dell'assicurato, anche per la quota di danno derivante dal vincolo di solidarietà di cui all'Art. 2055 Codice Civile, fatto salvo il diritto di rivalsa della Società sul diritto di regresso dell'assicurato nei confronti dei soggetti corresponsabili.

ESTENSIONI DI GARANZIA**(Operanti solo se corrisposto il relativo premio)****Art. 62 - Esercizio di Bed & Breakfast**

Premesso che l'Assicurato nell'ambito della sua dimora abituale e/o in locali di dipendenze ad essa annessi, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di Bed & Breakfast, a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 58 - lettera l), l'assicurazione comprende i danni corporali e materiali cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa.

La garanzia è operante a condizione che

- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 ed i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 58 - lettera m) la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate con l'applicazione delle franchigie/scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento per ciascun ospite indicati nello specchio riepilogativo. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. **La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.**

Le suddette garanzie sono prestate nell'ambito del massimale RCT per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione degli scoperti e fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento indicati nello schema riepilogativo di Pag. 26.

Art. 63 - Proprietà di altri immobili

Premesso che l'Assicurato possiede a titolo di proprietà una o più unità immobiliari destinate a civile abitazione (appartamenti/ville) ubicate nel territorio dello Stato Italiano, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi - inclusi i locatari - in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario degli immobili - incluso il loro contenuto. **La garanzia non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione delle singole unità immobiliari, siano esse locate o non locate a terzi.**

La presente estensione opera fino ad un massimo di 5 unità immobiliari e secondo le seguenti modalità:

- la prima unità immobiliare, diversa da dimora abituale e saltuaria, è sempre automaticamente compresa, a condizione che sia attivata la garanzia Base RC Proprietà e Vita Privata o RC Proprietà e l'ubicazione indicata nell'apposito allegato;
- **per le ulteriori unità immobiliari, diverse da dimora abituale e saltuaria, sia indicata l'ubicazione e pagato il relativo premio.**

Ai fini della presente estensione si intendono valide ed operanti le condizioni previste dall'Art. 56.

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 25 di 33

SCHEMA RIEPILOGATIVO - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo
55	Responsabilità civile vita privata	Massimale RCT
55 - y)	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio, esplosione	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
55 - z)	Danni da spargimento di liquidi	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
55 - aa)	Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
56	Responsabilità civile fabbricati	Massimale RCT
56 - e)	Danni da spargimento di liquidi	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
56 - e)	Danni da spargimento di liquidi causati da gelo	€ 3.000,00 per ciascun sinistro
56 - f)	Danni da inquinamento accidentale	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
56 - g)	Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
56 - h)	Danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio, esplosione	€ 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa
59	Danni provocati in USA/Canada e Messico	Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile)
62	Cose consegnate	€ 600,00 per ospite
62	Cose non consegnate	€ 300,00 per ospite
63	Responsabilità civile fabbricati	Massimale RCT

La presente sezione è prestata senza applicazione di franchigie e/o scoperti.

SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

La Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una **Struttura Organizzativa esterna**. La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Milano (Piazza Trento 8)**.

Definizioni specifiche per la Garanzia Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione	fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato.
Annualità assicurativa	il periodo di assicurazione compreso fra l'effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo a seguito di rinnovo del contratto.
Assicurato	per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del nucleo familiare conviventi, risultanti dal certificato di stato di famiglia.
Contraente	il sottoscrittore della polizza.
Effetto e durata	dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione territoriale	Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
In viaggio	qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Prestazioni	l'assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.
Sinistro	il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa	è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. sede in piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 64 - Cosa comprende la garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra Assimoco e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di sinistro sono garantite all'Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati all'Art. 67.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Art. 65 - Cosa fare in caso di sinistro - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- **numero verde (solo dall'Italia) 800 257 114**
- **oppure sia dall'Italia sia dall'estero al numero +39.02.26962.499**

In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) L'indirizzo dell'Abitazione
- 3) Nome e Cognome
- 4) Numero di polizza preceduto dal numero ASSF
- 5) Indirizzo del luogo in cui si trova
- 6) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Art. 66 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- b) tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
- c) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
- d) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- e) il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- f) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- g) ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.
- h) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 28 di 33



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Direzionale "Milano Oltre" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legaimail.it - Capitale Sociale € 107.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.



L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- i) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- l) per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (Valide per tutte le formule)

Art. 67 - Prestazioni

A) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

B) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **fabbro per un intervento di emergenza** presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

C) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un **idraulico per un intervento di emergenza** presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, **tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e di € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- 3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

- per i casi 1) e 2) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
- per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

D) Interventi di emergenza per danni d'acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, **tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 (cinquecento) per sinistro e € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso 1), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

E) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato a predisporre la vigilanza dell'abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa **fino a € 350,00 (trecentocinquanta) per sinistro e € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.

F) Spese d'albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi. **L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di € 150,00 (centocinquanta) per giorno con il massimo di € 600,00 (seicento) per sinistro e per annualità assicurativa.**

La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

G) Rientro anticipato per danni all'abitazione

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. **L'Impresa terrà a proprio carico fino ad un massimo complessivo per sinistro e per annualità assicurativa di € 500,00 (cinquecento) se il rientro avvenisse dall'Italia e fino a € 1.000,00 (mille) se il rientro avvenisse dall'Estero.**

La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.

H) Invio di un artigiano per interventi conseguenti

Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l'Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dello stesso. **Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).**

I) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici

Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l'assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi, **tenendo l'Impresa a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e € 600,00 (seicento) per annualità assicurativa.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

J) Trasloco

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile **per un periodo minimo di 30 giorni**, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, **tenendo l'Impresa a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 1.000,00 (mille) per sinistro e € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa.**

Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.

K) Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno.

Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. **L'Impresa terrà a proprio carico la spesa relativa all'uscita ed alla manodopera fino a € 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e € 700,00 (settecento) per annualità assicurativa.**

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

L) Prestazioni animali domestici (cani e gatti)**Consulenza Veterinaria**

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.

Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.

SCHEMA RIEPILOGATIVO - SEZIONE ASSISTENZA

Art. / Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Note
67 - A)	Elettricista per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione
67 - B)	Fabbro per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione
67 - C)	Idraulico per emergenza	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione
67 - D)	Danni d'acqua emergenza	€ 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità assicurativa	
67 - E)	Invio di sorvegliante	€ 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità assicurativa	L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.
67 - F)	Spese d'albergo	€ 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa	La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
67 - G)	Rientro anticipato per danni all'abitazione	Massimo per sinistro e annualità assicurativa € 500,00 per l'Italia e € 1.000,00 per l'estero	La prestazione non sarà erogata se l'Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
67 - H)	Invio Artigiano per interventi conseguenti		Tutto a carico dell'Assicurato
67 - I)	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore	€ 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa	Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione
67 - J)	Trasloco per inagibilità dell'Appartamento	€ 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità assicurativa	Costi di deposito e altri costi non di trasloco
67 - K)	Ripristino di impianti di riscaldamento/condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	Costi di materiali a carico dell'Assicurato

Mod. D 841 CG 01 - Ed. 01/2016 - Pagina 33 di 33